

N. [REDACTED] R.G.N.R.

N. [REDACTED] R.G.T.



TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE PENALE

Il Tribunale in composizione monocratica;

decidendo sulla richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 14 febbraio 2023 ed avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 ult. co. c.p.;

visti gli atti del procedimento;

OSSERVA

1. Svolgimento del processo

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 22 settembre 2021 [REDACTED] veniva tratto innanzi al Tribunale di Lecce in composizione monocratica per rispondere del "reato di cui all'art. 635 cpv. n. 1 ult. parte richiamante l'art. 625 n. 7 c.p. perché, in tempi diversi e con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, danneggiava, rigandola con strumenti appuntiti, l'autovettura [REDACTED] in sosta su pubblica via. [REDACTED] dal 12 febbraio 2020 al 04 marzo 2020".

A seguito di un rinvio dell'udienza del 28 giugno 2022 disposto per adesione del difensore all'astensione dall'attività d'udienza proclamata dalle Unioni Nazionali delle Camere Penali, alla successiva udienza del 14 febbraio 2023 il difensore dell'imputato produceva remissione di querela con contestuale accettazione effettuate dalla denunciante [REDACTED] e dall'imputato [REDACTED] in data 10 febbraio 2023 presso la

Stazione dei Carabinieri di Alezio. Contestualmente le parti prestavano il consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine presenti nel fascicolo del Pm con rinuncia all'esame dei testi di lista. A questo punto il difensore dell'imputato chiedeva al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 ult. co. c.p. per le motivazioni indicate nella memoria versata agli atti, evidenziando il contrasto con l'art. 3 Cost.

2. La vicenda in esame

Dalla lettura degli atti acquisiti sull'accordo delle parti emerge che in data 10 marzo 2020 [REDACTED] sporgeva denuncia per il danneggiamento del veicolo Fiat Idea, parcheggiato sulla pubblica via, mediante graffi praticati su tutta la carrozzeria dell'autovettura Fiat Idea [REDACTED]. La denunciante precisava che, a seguito dei primi atti vandalici, sul veicolo del marito era stata montata una telecamera a batteria puntata verso l'autovettura oggetto di danneggiamenti. Nelle date del 12 Febbraio 2020, 16 Febbraio 2020, 19 Febbraio 2020 e 4 Marzo 2020 la predetta telecamera aveva immortalato l'autore dei graffi, che la denunciante individuava nella persona di [REDACTED], a lei noto in quanto frequentatore della medesima palestra di [REDACTED]. In particolare la [REDACTED] spiegava di essere stata più volte invitata dall'odierno imputato a bere un caffè al di fuori del contesto ginnico, inviti sempre dalla donna declinati. A seguito dello scambio di numeri telefonici il [REDACTED] aveva poi iniziato a inviarle almeno tre volte al giorno immagini e gif animate con saluti vari. Poiché la [REDACTED] non ricambiava tali attenzioni il [REDACTED] aveva iniziato ad innervosirsi sino ad indurre la [REDACTED] a chiedergli espressamente di interrompere il suo comportamento petulante. Dall'agosto del 2019 la denunciante si era poi iscritta ad altra palestra, pur continuando a ricevere messaggi ad opera del [REDACTED]. Nel medesimo periodo erano iniziati gli atti vandalici ai danni della sua autovettura. A seguito di approfondimenti investigativi la P.G. accertava che [REDACTED] era intestatario di veicolo Ford Modello [REDACTED] compatibile con l'auto immortalata dalle immagini riprese in data 19.02.2020 mediante la telecamera montata sulla vettura del coniuge della denunciante. La medesima telecamera aveva altresì ripreso l'autore dei danneggiamenti operati nelle date del 12.2.2020, 16.2.2020, 19.2.2020 e



4.3.2020 che, nonostante le immagini non particolarmente nitide, veniva dalla [REDACTED] riconosciuto con certezza nella persona dell'odierno imputato.

Si acquisivano le stampe delle immagini estrapolate dal sistema di videoregistrazione nonché copia degli *screenshot* della messagistica inviata dal [REDACTED] alla [REDACTED]

In sede di interrogatorio espletato in data 11 luglio 2020 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di [REDACTED], alla presenza del difensore e dopo gli avvertimenti di legge, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Infine, come già rilevato, in data 10 febbraio 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] dichiarava di rimettere la querela sporta nei confronti di [REDACTED], che contestualmente accettava la remissione.

Detta circostanza, tuttavia, allo stato non consente di addivenire ad alcuna pronuncia di improcedibilità in ordine al reato di danneggiamento di cosa esposta alle fedi pubblica oggetto di contestazione in quanto la predetta fattispecie, nell'attuale assetto normativo, risulta procedibile d'ufficio.

3. La riforma Cartabia ed il nuovo regime di procedibilità

E' noto che con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, intitolato: "*Attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" è stato previsto agli artt. 2 e 3 un ampliamento del novero dei reati procedibili a querela, così radicalmente mutando il regime di procedibilità di otto delitti (quelli previsti dagli artt. 582, 590-bis, 605, 610, 614, 624, 634 e 635 co.1 c.p.) e due contravvenzioni (quelle previste dagli artt. 659 e 660 c.p.). Il citato decreto legislativo è stato emanato in attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 e recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*".

Particolare rilievo, nell'ambito del presente procedimento, assume la lettera n) dell'articolo 2 co. 1 del citato D.Lgs., che dispone che "*all'articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in*



occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".

In relazione a tale modifica nella relazione illustrativa si legge "L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi. La procedibilità d'ufficio resta altresì ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilità d'ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio".

Si tratta di disposizioni poste in attuazione dei principi e criteri di delega fissati dall'articolo 1 comma 15 della L. 27 settembre 2021 n. 134, a mente del quale: *"Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ...; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità..."*.

Per completezza va osservato che, con riguardo al regime transitorio, l'art. 85 del D.lgs. n. 150/2022, siccome integrato dal D.L. n. 162/22 convertito nella L. n. 199 del 30 dicembre 2022, in merito alla modifica del regime di procedibilità, presupponendone l'immediata applicabilità ex art. 2 co. 4 c.p. (cfr. sul punto Cass., Sez. V, 17.4.2019, n. 22143; Cass., Sez. II, 17.4.2019, n. 21700; Cass., Sez. II, 8.11.2018, n. 225; nonché



argomentando dalle motivazioni di Cass. SS.UU. del 7.9.2018, n.40150), stabilisce che *“per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”*.

Dunque, a seguito della riforma, il reato di danneggiamento è divenuto procedibile a querela, sempre che:

- la persona offesa non sia incapace, per età o per infermità;
- non sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331 c.p.
- non ricorrano le ipotesi di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 635 c.p.

4. Profili di illegittimità costituzionale della normativa applicabile e loro rilevanza nel caso di specie

Ai sensi del co. 2 dell'art. 635 c.p. il delitto in esame è, pertanto, rimasto procedibile d'ufficio nel caso in cui abbia ad oggetto:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Le cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 c.p., com'è noto, sono costituite da *“cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”*.

Ebbene, se la *ratio legis* appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero di beni aventi vocazione pubblicistica elencati nella citata disposizione – rispetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità



rafforzato – più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile *ex se* di attribuire alla *res* un'intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un'offesa al patrimonio pubblico.

Ciò soprattutto se si considera che, come espressamente indicato nella Relazione illustrativa, *“la legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela. Si è ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilità a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della l. n. 134/2021 è infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario. Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p. (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 – ivi, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali è notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, estendere il regime di procedibilità a querela il più possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato, è del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. [...] In non pochi casi (emblematici*



i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato è costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato”.

Ci si deve, pertanto, domandare se l'omessa estensione del regime di procedibilità a querela all'ipotesi di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede non costituisca un *vulnus* all'interno dell'ordinamento, determinato da un difetto di coordinamento incidente sulla complessiva coerenza del sistema normativo, contrastante con norme aventi rango costituzionale.

Naturalmente l'eventuale risposta positiva alla questione avrebbe diretta rilevanza nel presente procedimento incidendo sul suo esito in quanto, attesa l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione ad opera dell'imputato, l'estensione del regime di procedibilità a querela nel caso di danneggiamento di bene esposto a pubblica fede determinerebbe la definizione del presente processo con pronuncia di improcedibilità dell'azione penale.

5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la mancata previsione della procedibilità a querela nel caso di cui all'art. 635 co. 2 c.p. in relazione all'art. 625 co. 1 n. 7 c.p., limitatamente all'ipotesi di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, risulti violare, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, creando evidente disparità di trattamento rispetto a chi, responsabile di furto aggravato del medesimo bene esposto a pubblica fede – fatto di certo dotato di maggiore disvalore, come comprovato non soltanto dai più alti limiti edittali, ma altresì dall'ontologico danno determinato dalla perdita del bene (che nel caso di danneggiamento permane, invece, nella disponibilità della persona offesa) – ben potrebbe agevolarsi del più mite regime di procedibilità.

Va, invero, evidenziato che, ai sensi dell'art. 2 lett. i) del D.Lgs. n. 150/22 sono state ampliate le ipotesi di procedibilità a querela del furto, prevedendosi che *“il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui*



7

all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis".

In merito nella Relazione illustrativa specificatamente si afferma che *“una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione della res alla pubblica fede – situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via”*.

Ed allora, se per stessa affermazione del legislatore della riforma l'esposizione a pubblica fede non consente di ammantare di pubblicistico rilievo il bene oggetto della condotta penale, non si comprende il motivo per il quale il danneggiamento di siffatta *res* debba mantenere un regime di procedibilità rafforzata.

Invero – come correttamente argomentato dalla difesa – si configurerebbe l'anomala situazione per cui, ad esempio, chi sottrae a scopo di lucro un'auto parcheggiata sulla pubblica via potrebbe beneficiare di un regime di procedibilità più favorevole di colui che quell'auto si limiti a danneggiarla.

Tale scelta legislativa appare, tra l'altro, manifestamente irragionevole anche con riferimento alla *ratio* sottesa all'estensione dei casi di procedibilità a querela operata dalla Riforma Cartabia, indirizzata a quei reati che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie, tra i quali senza dubbio può sussumersi l'ipotesi di danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede.

E ciò anche a fronte dell'esigenza di non sovraccaricare la macchina giudiziaria dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima nella prospettiva dell'ampio disegno riformatore coltivato dalla l. n. 134/2021 e volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell'offesa.

Tra l'altro è noto che estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa proprio ai fini di una definizione anticipata del procedimento penale attraverso la possibilità di remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.

Ed ancora, la previsione legislativa di cui all'art. 2 lett. n) del D.lgs. n. 150/22 sembrerebbe porsi addirittura in contrasto con i principi sanciti dalla legge delega – con



conseguente violazione dell'art. 76 Cost. per violazione del dovere del legislatore delegato di inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, rispettando la *ratio* della delega e gli indirizzi generali desumibili da essa (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 20/2018, 127/2017, 250/2016, 237/2013, 293/2010 e 230/2010) – se si considera che nella stessa Relazione illustrativa si dà atto che *“la legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela”*.

E' invero noto che la discrezionalità del legislatore delegato è correttamente esercitata allorché dia luogo a scelte conformi al generale principio di ragionevolezza e proporzionalità desumibile dall'art. 3 Cost. Quando vi è, infatti, la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza (Corte Cost. sentenza n. 59/2016). Infatti, anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato è comunque tenuto all'osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante (Corte Cost. sentenza n. 401/2007).

Proprio in considerazione dell'assoluta irragionevolezza della disparità di trattamento riservata sul crinale della procedibilità dal legislatore delegato nelle ipotesi di furto e di danneggiamento di beni esposti a pubblica fede verrebbe, dunque, a configurarsi la violazione del dovere di rispetto del tracciato segnato dalla legge delega con conseguente contrasto con l'art. 76 Cost.

Pertanto questo Giudice chiede a Codesta Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 635 ult. co. c.p., siccome introdotto dall'art. 2 lett. n) D.lgs. n. 150/2022 intitolato: *"Attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e*



disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", per violazione degli artt. 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al co. 2 n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della Legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza

DISPONE

trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 ult. co. c.p., siccome introdotto dall'art. 2 lett. n) D.lgs. n. 150/2022 intitolato: "*Attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al co. 2 n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

SOSPENDE

il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

DISPONE

che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza all'indagato, al Pm, al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, 21 marzo 2023

Il Giudice

dott.ssa Bianca Maria Todaro



*letta e depositata
in udienza oggi
21 marzo 2023*

